



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
*Dipartimento per la Programmazione*  
*Direzione Generale per gli Affari Internazionali*  
*Uff. IV - Programmazione e Gestione dei Fondi strutturali Europei e*  
*Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale*

Prot. n. AOODGAI/ 1647

Roma, 14.02.2011

Agli Uffici Scolastici Regionali  
per le Regioni dell'Obiettivo Convergenza -  
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.  
Loro Sedi

Alle Istituzioni scolastiche delle Regioni  
dell'Obiettivo Convergenza  
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia  
Loro Sedi

**Oggetto:** Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: "Competenze per lo Sviluppo" finanziato con il FSE. Iniziativa **"LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA"** - Obiettivo C: *"Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani" Azione C. 3 "Interventi sulla legalità, i diritti umani, l'educazione ambientale e interculturale, anche attraverso modalità di apprendimento" informale"*: precisazioni sull'ammissibilità delle spese nei progetti C3.

Si fa riferimento alla note di autorizzazione dei progetti C 3 rinvenibile sul sistema informativo "*Gestione degli interventi*" del 20/12/2010, con la quale sono stati autorizzati i progetti nell'ambito dell'obiettivo C azione C 3. In relazione ai diversi quesiti posti si intende richiamare l'attenzione dell'istituzioni scolastiche in indirizzo sul ruolo dell'Ente partner nell'attuazione dei progetti afferenti all'obiettivo C azione C 3 e sulla procedura di gestione delle spese e delle figure di progetto.

In primo luogo si ricorda che nell'Avviso prot: AOODGAI 7215 del 04.06.2010 è stato segnalato alle istituzioni scolastiche di orientare la scelta del partner per l'attuazione dei progetti C 3 verso enti che perseguono alte finalità nel campo della legalità, della tutela dell'ambiente, dei diritti umani, dell'intercultura La tipologia di enti che potevano essere individuati era esemplificata nel citato Avviso.

Proprio in virtù delle finalità e delle caratteristiche del/degli ente/i partner per la loro selezione non è richiesta una procedura di evidenza pubblica. Per le stesse ragioni anche l'esperto di chiara fama che opera nei moduli formativi C 3 non deve essere selezionato tramite bando di evidenza pubblica, tenuto conto delle peculiari esperienze e professionalità acquisite.

Il coinvolgimento degli enti partner è finalizzato prevalentemente ad offrire agli alunni la possibilità di fare esperienza diretta sul campo di come si concretizzano nella vita della comunità civile gli ideali di rispetto delle regole della convivenza, delle istituzioni, dell'ambiente, dei beni culturali e di tutto ciò che identifica e dà coesione ad una comunità. In secondo luogo il partenariato è finalizzato ad aprire la scuola al territorio nell'ambito di proficue sinergie tra i diversi soggetti impegnati a più livelli nel contesto sociale di riferimento.

In relazione alle indicate finalità va precisato che la collaborazione con l'ente/gli enti partner deve riguardare solo ed esclusivamente l'attività formativa e non può estendersi all'area organizzativa gestionale o all'area opzionale delle attività previste nei moduli.

In tal senso l'ente o gli enti partner dovranno individuare uno o più tutor che opereranno in compresenza con il tutor interno della scuola in alcuni segmenti dell'azione formativa. Non sono previste procedure di evidenza pubblica per la selezione del tutor dell'ente partner. Il contratto di prestazione occasionale per l'attività svolta dal/dai tutor del/degli ente/i partner sarà di norma stipulato direttamente dall'istituzione scolastica beneficiaria con il tutor. In analogia con quanto previsto per le azioni formative degli obiettivi B, D e C 1 Lingue straniere, in casi particolari, il contratto di prestazione occasionale con il tutor sarà stipulato dall'ente partner, che poi provvederà a rimettere alla scuola la fattura con l'indicazione del nome del tutor, delle ore svolte e del compenso pagato (30 euro massimo onnicomprensive) per la relativa liquidazione.

Si precisa che il tutor proveniente dall'ente partner e l'esperto di chiara fama non possono essere la stessa persona. La scelta degli esperti di chiara fama potrà eventualmente essere concordata con l'ente partner, ma è opportuno che non coincida con personale a vario titolo attivo nell'ente stesso, con l'ovvia eccezione degli enti istituzionali.

Si sottolinea che la gestione degli interventi formativi finanziati con i fondi strutturali del Pon " *Competenze per lo sviluppo* " FSE 2007/2013 è compito esclusivo delle istituzioni scolastiche beneficiarie, **che non possono delegare o subappaltare** a nessun altro soggetto la gestione dei servizi formativi e delle attività organizzative e gestionali con esse connesse. Il subappalto delle attività e le spese di intermediazione sono espressamente vietate dalla normativa comunitaria nella gestione dei fondi strutturali, come indicato nelle *Disposizioni ed istruzioni di attuazione delle iniziative cofinanziate con i Fondi strutturali europei ed. 2009 e s.m.i.*, rinvenibili sulla Pagina web <http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/default2007.shtml> alla voce *Disposizioni attuazione interventi.*

Pertanto, negli accordi di partenariato **non è consentito includere la fornitura di beni e servizi** (pubblicità, trasporti, vitto, alloggio, noleggio attrezzature...).

Il partenariato infatti non configura in nessun modo una delega delle attività gestionali della scuola.

Le eventuali spese per la fornitura di beni e servizi necessari per l'attuazione dei moduli formativi C3 saranno sostenute dalle istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti con le procedure fissate dalla normativa nazionale e comunitaria e nel rispetto di quanto riportato nelle *Disposizioni ed istruzioni di attuazione ed. 2009 e s.m.i.* Si richiama in tal senso in particolare il rispetto delle norme fissate dal Decreto Interministeriale 44/01.

L'ente o gli enti partner nei moduli formativi C 3 non operano mai in autonomia organizzativa, ma in costante coordinamento con la scuola beneficiaria e non possono avvalersi della collaborazione di altri soggetti, se non inclusi nel rapporto di partenariato. Eventuali spese per la produzione di materiali e manifestazioni nel tetto massimo della spesa consentita saranno sostenute unicamente dalla scuola beneficiaria.

Si fa presente inoltre che le ore previste dal modulo (50 o 100 ore) sono ore di effettiva formazione e non possono essere frazionate: ad esempio un percorso da 50 ore non può essere suddiviso in due percorsi da 25 ore dedicati a gruppi di corsisti diversi. Le ore necessarie per gli spostamenti non sono considerate ore di formazione.

Si precisa, infine, che il rimborso delle spese sostenute e certificate avviene sempre a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e nazionali.

F.to IL DIRIGENTE  
Annamaria Leuzzi